



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

Gara 3779– Approvvigionamento strumentario endoscopico per il D.A.I. Materno Infantile. CHIARIMENTI.

Avendo una società chiesto dei chiarimenti in merito alla gara di cui all'oggetto, si fornisce qui di seguito la relativa risposta:

Quesito

“Si chiede di sapere se si necessita di emettere il deposito cauzionale provvisorio”

Risposta

“Ad integrazione di quanto riportato nel Capitolato Speciale di Appalto si precisa quanto segue:
L'offerta, dovrà essere corredata ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all'art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo presunto di ciascun lotto cui si partecipa, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le Aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'A.O.U.. La fidejussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze così come indicato all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii...

Tale garanzia deve prevedere espressamente, anche nel caso sia presentata mediante bonifico bancario e/o assegno, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta di questa Amministrazione ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'offerta, è altresì corredata, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria, per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. I partecipanti in possesso della certificazione di qualità aziendale secondo le tipologie indicate all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., possono usufruire del beneficio della riduzione delle percentuali ivi indicate, eventualmente cumulabili se in possesso degli ulteriori requisiti indicati nel precitato comma, allegando alla stessa copia della certificazione posseduta. **In caso di A.T.I. o consorzio, per beneficiare della predetta riduzione, la certificazione deve essere posseduta rispettivamente da tutte le imprese in raggruppamento o dal consorzio e/o dalle consorziate che effettuano la fornitura.**

In caso di non aggiudicazione dell'appalto, detta cauzione verrà svincolata nei termini e con le modalità all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La Società aggiudicataria, inoltre, dovrà, per la stipula dell'atto contrattuale ed a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del citato Decreto Legislativo, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la garanzia provvisoria.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione”.

f.to IL RUP
Prof. Antonio Mollo

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Viggiani